

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3599 del 27/06/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n.1
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3744 del 27/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n.1

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.F.TER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537, come successivamente aggiornata e volturata in favore di CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L.;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B “RECUPERO RIFIUTI”, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO C e Relativa Planimetria “SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO D “IMPATTO ACUSTICO”, il Nulla osta acustico art. 8 comma 6 L.447/1995.

Considerato che in data 04/04/2024 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2024/64083 del 05/04/2024, inerente:

- l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- l'impatto acustico.

Visto che con nota del 09/04/2024 avente PG/2024/65760 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con nota PG/2024/80063 del 02/05/2024, è stata richiesta alla Ditta documentazione integrativa;

Atteso che in data 20/05/2024, la ditta ha presentato la documentazione integrativa richiesta, acquisita al PG/2024/92501;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 80986 del 25/06/2024, acquisita al PG/2024/116436, la Responsabile E.Q. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha espresso il seguente parere: *“Vista la comunicazione di avvio procedimento PG. n. 44007 del 09/04/24 trasmessa da Arpae – Sac afferente l'istanza in oggetto da cui si evince che le modifiche riguardano le aree di stoccaggio dei rifiuti, nuova denominazione delle emissioni E33, E48 e nuova sezione di emissione; nuove emissioni EL16, EL17 (emissioni da impianti non sottoposti ad autorizzazione come da art. 272 comma 1); Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA (...) allegata alla domanda sopra citata e resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227*

da cui si evince che l'attività svolta in via Mastro Giorgio, 1 rispetterà i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; Visto il punto 2 del nulla osta art. 8 co.6 L. 447/95 Allegato D della determinazione Dirigenziale Arpae – Sac n. DET-AMB-2023-1856 del 13/04/2023 che riporta :

“si ribadisce che entro 60 giorni dalla messa in esercizio e/o avvio dell'attività con la potenzialità produttiva a pieno regime dovranno essere effettuate fonometrie di verifica post operam. I risultati dei rilievi effettuati post operam dal Tecnico competente in acustica dovranno essere riportati in una relazione da inviare al Comune di Forlì ed Arpae – Distretto di Forlì. Qualora, dalle fonometrie dovessero evidenziare criticità acustiche, la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica al fine di ricondurre il rumore entro i limiti di legge e relativi tempi di attuazione, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentita solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente (limiti assoluti e differenziali di immissione)”

Viste le integrazioni PG. n. 65081 del 21/05/24 a firma del TCA con cui si riporta:

" In merito al punto 2 del nulla osta acustico allegato D della Determina aua n. 1856 del 13/4/23, la ditta dichiara che l'attività produttiva non è ancora a pieno regime. Per essere a pieno regime sono necessari l'installazione di alcune linee produttive e l'utilizzo delle linee al massimo della loro potenzialità.

L'utilizzo delle linee al massimo della loro potenzialità è legato ad esigenze produttive e richieste di mercato al momento non definibili. L'azienda si impegna a rispettare il punto 2 del nulla osta acustico al raggiungimento dell'attività produttiva a pieno regime"

si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59 e si conferma quanto già prescritto al punto 2 dell'Allegato D della determina AUA – adottata con ATTO N. DET-AMB-2023-1856 del 13/04/2023”;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento “emissioni in atmosfera” datate 19/06/2024 e depositate agli atti d'Ufficio, ove è riportato quanto segue:

“Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata, a questa Arpae in data 04/04/2024, acquisita al PG/2024/64083, da CELANESE PRODUCTION ITALY srl, che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, è inerente alle variazioni di seguito indicate, in modifica dell'AUA sopra citata:

- **Reparto ETP (capannone Q) - Modifica della distribuzione delle linee di produzione LFT sugli impianti di aspirazione di cui alle emissioni E33 ed E48, attualmente denominate come segue:**
E33 – REPARTO ETP CAP. Q - LINEE LFT2, LFT3 e LFT4
E48 – REPARTO ETP CAP. Q - LINEE LFT1, LFT5, Q2, CARICO BICONI
Si prevede la seguente modifica degli allacci delle linee produttive denominate LFT agli impianti di aspirazione di cui alle emissioni E33 ed E48:
E33 - REPARTO ETP CAP. Q - LINEE LFT1, LFT2 e LFT3
E48 - REPARTO ETP CAP. Q - LINEE LFT4, LFT5, Q2, CARICO BICONI
Non si prevede alcuna variazione né di portata massima autorizzata né di concentrazione autorizzata di tali emissioni;
- **Reparto ETP (capannone Q) - Per le emissioni E33 ed E48 si prevede la sostituzione degli impianti di abbattimento delle polveri. I nuovi camini di entrambe le emissioni avranno diametro pari a 710 mm. Non si prevede alcuna variazione né di portata massima autorizzata né di concentrazione autorizzata di tali emissioni;**
- **Aggiunta strumentazione di laboratorio nei reparti ETP e PAR:**

- Nel reparto ETP (capannone Q) è prevista l'installazione di una muffola (forno elettrico) a servizio delle linee LFT presenti in reparto. Si prevede quindi una nuova emissione EL16 denominata "LABORATORIO CAP. Q – CAPPASU MUFFOLA LFT". La muffola è simile a quella già installata di cui all'emissione EL2;
- Nel reparto PAR (capannone L) è prevista l'installazione di una muffola (forno elettrico), un LCR e un MVR (analisi viscosità), un tube furnace (per essiccazione materiali prima dei test di laboratorio) a servizio delle linee PAR presenti in reparto. Si prevede quindi una nuova emissione EL17 denominata "LABORATORIO CAP. L – CAPPE SU STRUMENTI LABORATORIO PAR";

Valutato che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che non vengono richiesti né una variazione qualitativa né un aumento delle emissioni esistenti oggetto di autorizzazione, ma solamente quanto segue:

- diversa ripartizione sulle emissioni esistenti E33 ed E48 delle Linee LFT1, LFT2, LFT3, LFT4, LFT5, Q2, CARICO BICONI;
- sostituzione dei filtri delle emissioni E33 ed E48;
- inserimento delle emissioni EL16 ed EL17 non sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo riconducibili a laboratori compresi alla lettera jj) "Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi" del punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Rilevato che, alla luce della comunicazione di modifica non sostanziale del 04/04/2024, acquisita al PG/2024/64083, si ritiene di accogliere la modifica richiesta;

Evidenziato che si ravvisa la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- inserimento al punto 1. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione" delle seguenti emissioni:
EL16 "LABORATORIO CAP. Q – CAPPASU MUFFOLA LFT"
EL17 "LABORATORIO CAP. L – CAPPE SU STRUMENTI LABORATORIO PAR"
non sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo riconducibili a laboratori ricompresi alla lettera jj) "Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi" del punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- aggiornamento della denominazione delle emissioni E33 ed E48 al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" come di seguito riportato, in seguito alla diversa ripartizione su tali emissioni delle Linee LFT1, LFT2, LFT3, LFT4, LFT5, Q2, CARICO BICONI, come richiesto con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto:
Emissioni E33 - REPARTO ETP CAP. Q - LINEE LFT1, LFT2 e LFT3
Emissioni E48 - REPARTO ETP CAP. Q - LINEE LFT4, LFT5, Q2, CARICO BICONI
- inserimento delle seguenti nuove prescrizioni al Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", al fine di verificare il rispetto dei valori limite e condizioni

dell'autorizzazione per le emissioni E33 ed E48 anche a seguito delle modifiche in oggetto:

25. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni modificate, in termini di ripartizione delle linee produttive ad esse afferenti, E33 ed E48, con un anticipo di almeno 15 giorni.

26. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

27. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni modificate E33 ed E48** e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate;

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera; (...);

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento "rifiuti" datate 25/06/2024 e depositate agli atti d'Ufficio, ove è riportato quanto segue:

"Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA vigente, presentata da **CELANESE PRODUCTION ITALY S.r.l.** al SUAP del Comune di Forlì in data 04.04.2024, acquisita da Arpae al PG n. 64083 del 05/04/2024, che relativamente alla iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 riguarda esclusivamente lo spostamento del dispositivo per la pesatura dei rifiuti, coincidente con il settore di conferimento e l'inserimento di un nuovo sistema di pesatura per il prodotto finito in uscita;

Vista la documentazione integrativa acquisita al PG n. 92501 del 21.05.2024, con la quale la ditta **CELANESE PRODUCTION ITALY S.r.l.** chiede inoltre di modificare la disposizione dei settori di messa in riserva dei rifiuti e di deposito degli end of waste come di seguito sinteticamente riportato:

- prevedendo due settori di messa in riserva dei rifiuti appartenenti alla tipologia 6.2 all'interno del fabbricato T invece che uno e posizionando accanto a ciascuno di essi il settore di deposito di materiali analoghi ma classificati come materie prime. I due settori (materie prime/rifiuti) saranno mantenuti fisicamente separati tra loro e individuati mediante specifica cartellonistica ed etichettatura;
- spostando leggermente il settore di messa in riserva dei rifiuti appartenenti alla tipologia 6.1 in adiacenza ad uno dei due settori della tipologia 6.2, mantenendo l'area delimitata e segnalata;
- spostando l'area di deposito degli End of waste dal fabbricato T al fabbricato L in prossimità delle linee di lavorazione.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti dell'Unità Autorizzazione Unica Ambientale;

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

Evidenziato che l'impianto per l'attività di gestione rifiuti rientra nella categoria B.2.50 "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006" dell'Allegato B.2 della L.R. 4/18 e che fu assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità (screening) conclusasi con D.G.P. n. 372/81826 del 24.08.2010, con l'esclusione, in considerazione dei limitati impatti attesi, dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Considerato che le modifiche riguardanti la comunicazione in oggetto non comportano variazioni dei quantitativi di rifiuti gestiti presso l'impianto, che resta confermata l'effettuazione dell'operazione di recupero R3 e che i rifiuti continuano ad essere depositati e recuperati al coperto;

Ritenuto che le modifiche in oggetto siano da considerarsi non sostanziali ai fini dell'AUA in relazione alla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del D.P.R. 59/13, e che non rientrino, altresì, nella categoria B.2.60 della L.R. 4/18 e s.m.i. "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'Allegato B.2 già autorizzati, realizzati, o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato A.2)";

Dato atto che per quanto riguarda la comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'attività di recupero di rifiuti plastici non pericolosi (R13-R3) si tratta di una modifica non sostanziale, che necessita dell'aggiornamento della planimetria di riferimento a seguito delle modifiche richieste e sopra riportate;

Fatto salvo:

- quanto previsto dalla normativa antincendio;
- quanto previsto dalla normativa urbanistico-edilizia;

(...) si trasmette all'Unità "Autorizzazione Unica Ambientale e Autorizzazioni settoriali" la seguente proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA adottata con la Determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017, da operare come modifica non sostanziale del vigente **Allegato B** mediante sostituzione della planimetria di riferimento come di seguito di riportato:

a) La **planimetria di riferimento** dell'allegato B dell'AUA vigente è sostituita dalla seguente:

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al PG n. 92501 del 21.05.2024, denominato "Lay generale Aree Rifiuti", datato 15.05.2024, scala 1:2.500, a firma del tecnico incaricato";

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere con apposita determinazione all'**AGGIORNAMENTO** della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.F.TER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537, successivamente aggiornata e volturata in favore di CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L., **come sopra esposto.**

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.F.TER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537, **successivamente aggiornata e volturata in favore di CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L., come segue:**

- L'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA” della soprarichiamata Determinazione è modificato come segue:

- inserimento al punto 1. del Paragrafo C. *“Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione” delle seguenti emissioni:*
EL16 “LABORATORIO CAP. Q – CAPP A SU MUFFOLA LFT”
EL17 “LABORATORIO CAP. L – CAPPE SU STRUMENTI LABORATORIO PAR”
non sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo riconducibili a laboratori ricompresi alla lettera jj) “Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi” del punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- aggiornamento della denominazione delle emissioni E33 ed E48 al punto 1. del Paragrafo D. *“Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” come di seguito riportato, in seguito alla diversa ripartizione su tali emissioni delle Linee LFT1, LFT2, LFT3, LFT4, LFT5, Q2, CARICO BICONI, come richiesto con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto:*
Emissioni E33 - REPARTO ETP CAP. Q - LINEE LFT1, LFT2 e LFT3
Emissioni E48 - REPARTO ETP CAP. Q - LINEE LFT4, LFT5, Q2, CARICO BICONI

- inserimento delle seguenti nuove prescrizioni al Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, al fine di verificare il rispetto dei valori limite e condizioni dell’autorizzazione per le emissioni E33 ed E48 anche a seguito delle modifiche in oggetto:

25. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate**, in termini di ripartizione delle linee produttive ad esse afferenti, **E33 ed E48, con un anticipo di almeno 15 giorni**.

26. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

27. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni modificate E33 ed E48** e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l’ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell’ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate;

- La planimetria di riferimento dell’**ALLEGATO B “RECUPERO RIFIUTI”** della soprarichiamata Determinazione è sostituita dalla seguente:

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al PG n. 92501 del 21.05.2024, denominato “Lay generale Aree Rifiuti”, datato 15.05.2024, scala 1:2.500, a firma del tecnico incaricato

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Fatto salvo:

- quanto previsto dalla normativa antincendio;
- quanto previsto dalla normativa urbanistico-edilizia;

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla Ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.